

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 881-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE TAGLIAMONTE)

Comunicata alla Presidenza il 31 maggio 1988

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983

presentato dal Ministro degli Affari Esteri
di concerto col Ministro dell'Interno
col Ministro di Grazia e Giustizia
e col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 FEBBRAIO 1988

ONOREVOLI SENATORI. – La Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, predisposta dal Consiglio d'Europa, è stata adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983.

Essa fa seguito ad un'altra Convenzione dello stesso Consiglio, di più ampia portata, concernente la validità internazionale dei giudizi penali, aperta alla firma all'Aja il 28 maggio 1970, firmata dall'Italia il 4 febbraio 1971 ed a tutt'oggi ratificata da sei Paesi soltanto (fra i quali non figura il nostro).

L'oggetto della Convenzione della quale il disegno di legge all'esame prevede l'autorizzazione alla ratifica, riguarda un aspetto particolare del tema generale dell'esecuzione delle condanne penali in un Paese diverso da quello nel quale la sentenza sia stata pronunciata, e cioè il trasferimento delle persone condannate nel Paese di origine.

Quattordici Paesi, fra i quali l'Italia, hanno firmato la Convenzione; cinque (Francia, Spagna, Svezia, Regno Unito e Stati Uniti d'America) l'hanno già ratificata. Per quanto ci riguarda, l'entrata in vigore della Convenzione avverrà tre mesi dopo la data del deposito dello strumento di ratifica presso il Segretariato Generale del Consiglio d'Europa.

Il Consiglio d'Europa, che da sempre ha rivolto viva attenzione ai problemi della giustizia, ha promosso e promuove la collaborazione fra gli Stati in questo importante settore, mediante una serie di convenzioni che corrispondono all'esigenza di utilizzare sistemi di cooperazione giudiziaria nuovi e più avanzati rispetto a quelli tradizionali, quali l'estradizione e l'assistenza giudiziaria in generale.

La Convenzione in esame è fondata sulla considerazione che la cooperazione internazionale in materia penale «deve essere indirizzata alla buona amministrazione della giustizia e a favorire il reinserimento sociale delle persone condannate» e che il «miglior mezzo» per consentire di scontare la condanna nell'ambiente sociale di origine è «quello di trasferire» le persone condannate «nei loro Paesi».

Non solo nel preambolo – nel quale sono esposte le suddette considerazioni – ma in tutto il contesto delle disposizioni si conferma quella che si può definire una costante peculiarità dei lavori del Consiglio d'Europa, e cioè la collaborazione fra gli Stati per realizzare una unione sempre più stretta e la promozione e la difesa dei diritti della persona umana.

I principi generali e le condizioni per il trasferimento sono fissati negli articoli 2 e 3. Una persona condannata nel territorio di una Parte può essere trasferita nel territorio di un'altra Parte per scontare la pena. Può essere la persona stessa a chiedere il trasferimento oppure lo Stato di condanna o lo Stato di esecuzione.

Le condizioni sono che: la persona condannata sia cittadino dello Stato di esecuzione; la sentenza sia definitiva; la durata della pena da scontare sia di almeno sei mesi dalla richiesta o indeterminata; la persona condannata acconsenta; il reato per il quale si sconti la pena sia tale ai sensi della legislazione vigente dello Stato di esecuzione; lo Stato di condanna e lo Stato di esecuzione siano d'accordo.

Circa la durata della pena, è previsto che nello Stato di esecuzione essa rimanga quella fissata nella sentenza di condanna (articolo 10). È, tuttavia, possibile che la stessa sia modificata in base alle regole ed ai criteri dettati dalla legge dello Stato di esecuzione. Tale modifica non deve comunque risolversi in un aggravamento della condanna già comminata (articolo 11).

La facoltà di avvalersi dell'una o dell'altra disposizione è, tuttavia, esclusa se, all'atto della firma o del deposito della ratifica, la Parte lo dichiari formalmente.

Il disegno di legge prevede inoltre che si escluda, per quanto ci riguarda, l'applicazione della procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b) della Convenzione. E la relazione governativa ne spiega la ragione: la nostra normativa interna – nel testo del disegno di legge presentato in Parlamento (atto del

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Senato n. 774) sugli effetti delle sentenze penali straniere e sulla esecuzione all'estero delle sentenze penali italiane - è orientata a favore della «procedura della continuazione» e non della «procedura della conversione».

La grazia, l'amnistia o la commutazione della condanna possono essere accordate da ciascuna Parte in conformità alla propria Costituzione o ad altre leggi (articolo 12). La revisione della sentenza può essere decisa solo dallo Stato di condanna (articolo 13).

La Convenzione disciplina anche i casi di cessazione dell'esecuzione (articolo 14), di scambi di informazioni fra lo Stato di esecuzione e lo Stato di condanna (articolo 15), di transito della persona condannata e trasferita sul territorio di un altro Stato-Parte (articolo 16).

La lingua da usare nelle informazioni deve essere quella della Parte alla quale le informazioni stesse sono indirizzate o una delle lingue ufficiali del Consiglio d'Europa. Ciascuna Parte può richiedere, al momento della firma o del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, che le domande di trasferimento e i documenti allegati siano accompagnati da traduzione (articolo 17).

Le spese derivanti dall'applicazione della Convenzione sono a carico dello Stato di esecuzione, tranne quelle verificatesi esclusivamente sul territorio dello Stato di condanna.

Seguono disposizioni concernenti l'adesione di Stati non membri del Consiglio d'Europa (articolo 19), il o i territori nei quali la

Convenzione si applicherà (articolo 20), l'applicazione della stessa sia prima che dopo la entrata in vigore (articolo 21), le relazioni con le altre convenzioni ed accordi in materia penale (articolo 22), la composizione amichevole delle eventuali difficoltà di applicazione (articolo 23) e la denuncia della Convenzione (articolo 24). Quest'ultima può intervenire in qualsiasi momento, mediante notifica al Segretariato del Consiglio d'Europa e dopo tre mesi dal ricevimento della stessa.

Come si è più sopra accennato, è all'esame del Parlamento un disegno di legge sugli «effetti delle sentenze penali straniere» e sulla «esecuzione all'estero delle sentenze penali italiane». Si tratta di norme interne di attuazione della Convenzione la quale disciplina soltanto gli aspetti attinenti al rapporto internazionale. D'altra parte, l'esecuzione in Italia di sentenze straniere e l'esecuzione all'estero di sentenze italiane costituiscono istituti nuovi per la nostra legislazione. Sicchè predisporre un quadro normativo generale, utilizzabile non solo per dare applicazione alla Convenzione di Strasburgo del 21 marzo 1983, ma anche in vista di altri futuri accordi internazionali, può considerarsi una scelta giusta ed opportuna.

Sulla base delle suddette considerazioni la Commissione affari esteri raccomanda all'Assemblea di approvare il disegno di legge in oggetto.

TAGLIAMONTE, relatore

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MURMURA)

19 maggio 1988

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: CORTESE)

18 maggio 1988

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto degli elementi integrativi di informazione sulla quantificazione degli oneri forniti dal rappresentante del Ministero degli affari esteri, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 della Convenzione stessa.

Art. 3.

1. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, della Convenzione è esclusa l'applicazione della procedura prevista nell'articolo 9, paragrafo 1, lettera *b*), della Convenzione stessa.

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 160 milioni per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento «Abrogazione della ritenuta dei tre decimi della mercede dei detenuti. Interventi per i detenuti tossicodipendenti. Revisione della normativa concernente i custodi di beni sequestrati per misure antimafia. Ratifica delle Convenzioni per la esecuzione delle sentenze penali straniere e per il trasferimento delle persone condannate. Riforma del sistema della giustizia minorile».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.